

TERRITORIO DELLA RICERCA
SU INSEDIAMENTI E AMBIENTE

RIVISTA INTERNAZIONALE
DI CULTURA URBANISTICA

02

il paesaggio

nella storia
nella cultura
nell'arte e nella
progettazione urbanistica

assunti teorici ed esperienze



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI NAPOLI FEDERICO II
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE L.U.P.T.



Edizioni Scientifiche Italiane

**Centro Interdipartimentale
di Ricerca L.U.P.T (Laboratorio di
Urbanistica e Pianificazione Territoriale)**

Università degli Studi di Napoli Federico II



**Rivista Internazionale semestrale
di Cultura Urbanistica**

Direttore responsabile

Mario Coletta Università degli Studi di Napoli Federico II

Comitato scientifico

Robert-Max Antoni Seminaire Robert Auzelle Parigi (Francia)

Cristina Bianchetti Università degli Studi di Torino

Pierre Bernard Seminaire Robert Auzelle Parigi (Francia)

Roberto Busi Università degli Studi di Brescia

Maurizio Carta Università degli Studi di Palermo

Pietro Ciarlo Università degli Studi di Cagliari

Biagio Cillo Seconda Università degli Studi di Napoli

Loreto Colombo Università degli Studi di Napoli Federico II

Giancarlo Consonni Politecnico di Milano

Enrico Costa Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Concetta Fallanca Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

José Fariña Tojo ETSAM Universidad Politecnica de Madrid (Spagna)

Francesco Forte Università degli Studi di Napoli Federico II

Adriano Ghisetti Giavarina Università degli Studi di Chieti Pescara

Pierluigi Giordani Università degli Studi di Padova

Francesco Karrer Università degli Studi di Roma La Sapienza

Giuseppe Las Casas Università degli Studi della Basilicata

Giuliano N. Leone Università degli Studi di Palermo

Rosario Pavia Università degli Studi di Chieti Pescara

Giorgio Piccinato Università degli Studi di Roma Tre

Daniele Pini Università di Ferrara

Piergiuseppe Pontrandolfi Università degli Studi della Basilicata

Amerigo Restucci Università Iuav di Venezia

Mosè Ricci Università degli Studi di Genova

Arturo Rigillo Università degli Studi di Napoli Federico II

Giulio G. Rizzo Università degli Studi di Firenze

Inés Sánchez de Madariaga ETSAM Universidad Politecnica de Madrid (Spagna)

Oriol Nel·lo Colom Universitat Autònoma de Barcelona

Michael Schober Università di Freising (Germania)

Paolo Ventura Università degli Studi di Parma

Coordinamento editoriale

Raffaele Paciello

Comitato centrale di redazione

Antonio Acierno (Caporedattore)

Teresa Boccia e Giacinta Jalongo (coord. relazioni internazionali) Biagio Cerchia, Tiziana Coletta, Federico Cordella, Gianluca Lanzi, Valeria Mauro, Angelo Mazza, Francesca Pirozzi, Mariarosaria Rosolia, Luigi Scarpa

Redattori sedi periferiche

Massimo Maria Brignoli (Milano), Michèle Pezzagno (Brescia), Gianluca Frediani (Ferrara), Michele Zazzi (Parma), Michele Ercolini (Firenze), Sergio Zevi e Saverio Santangelo (Roma), Matteo Di Venosa (Pescara), Antonio Ranauro (Napoli), Remo Votta e Viviana Cappiello (Potenza), Domenico Passarelli (Reggio Calabria), Francesco Lo Piccolo (Palermo), Francesco Manfredi Selvaggi (Campobasso), Maria Valeria Mininni (Bari), Beatriz Fernández de Águeda (Madrid)

Responsabili di settore Centro L.U.P.T.

Paride Caputi (Progettazione Urbanistica), Ernesto Cravero (Geologia), Amato Lamberti (Sociologia), Romano Lanini (Urbanistica), Giuseppe Luongo (Vulcanologia), Luigi Piemontese (Pianificazione Territoriale), Antonio Rapolla (Geosismica), Guglielmo Trupiano (Gestione Urbanistica), Giulio Zuccaro (Protezione ambientale)

Responsabile amministrativo Centro L.U.P.T.

Maria Scognamiglio

Traduzioni

Sara Della Corte (spagnolo), Ingeborg Henneberg (tedesco), Valeria Sessa (francese), August Viglione (inglese)

Edizione

ESI Edizioni - Via Chiatamone, 7 - 80121 Napoli
Telefono +39.081.7645443 pbx - Fax +39.081.7646477
Email info@edizioniesi.it

Impaginazione e grafica

Zerouno | info@zerounomedia.it

Autorizzazione del Tribunale di Napoli N. 46 del 08.05.2008

Direttore responsabile Mario Coletta

il paesaggio

**nella storia
nella cultura
nell'arte e nella
progettazione urbanistica**

assunti teorici ed esperienze

il paesaggio nella storia, nella cultura, nell'arte e nella progettazione urbanistica; assunti teorici ed esperienze.

SOMMARIO

Editoriale

Interventi

L'inevitabile conflitto, nel paesaggio, fra conservazione e processualità <i>di Pierluigi GIORDANI</i>	13
Paesaggio agrario e metropoli. Il caso milanese <i>di Giancarlo CONSONNI</i>	21
Parkways e freeways nella definizione del paesaggio delle metropoli americane. Il caso di Boston <i>di Massimo Maria BRIGNOLI</i>	33
Il rischio del paesaggio <i>di Mosè RICCI</i>	47
Linee nel paesaggio: un approccio possibile al progetto di infrastrutture a rete <i>di Michèle PEZZAGNO</i>	55
Paesaggi portuali. I parchi portuali di Bari, Taranto e Brindisi <i>di Rosario PAVIA e Matteo DI VENOSA</i>	67
Innovazione, eresia e paesaggio <i>di Francesco FORTE e Fabrizia FORTE</i>	79
Nuove forme di sviluppo sostenibile. Riprogettare il paesaggio montano calabrese attraverso la realizzazione di ecovillaggi <i>di Domenico PASSARELLI, Maurizio Francesco ERRIGO, Nicola TUCCI</i>	101
Idealizzazione, creazione e snaturamento del paesaggio <i>di Francesca PIROZZI</i>	109
Il paesaggio dei centri abbandonati <i>di Tiziana COLETTA</i>	117
Paesaggio e produzione di energie innovative tra conservazione e sviluppo. Uno studio per la Sicilia meridionale <i>di Filippo SCHILLECI e Paola MAROTTA</i>	127
Urban Natural Forms. Lake Mariout, Scenarios of Deterioration or Prospects of Sustainability <i>Yasser AREF & Mohamed MEHAINA</i>	135
Ambiti di Paesaggio della Provincia di Latina <i>di Luigi PIEMONTESE, Paolo SARANDREA, Marina CHIOTA, Emanuela PERINELLI</i>	145
Paesaggi "silenziosi" <i>di Michele ERCOLINI</i>	159
Conservazione architettonica nei paesi in via di sviluppo. La Valle di Kathmandu ed il suo paesaggio urbano storico: un nuovo concetto di patrimonio da tutelare <i>di Luca ROSSATO</i>	169

Rubriche

Innovazione, eresia e paesaggio

di Francesco FORTE e Fabrizia FORTE

Allorquando ci si immerge nella riflessione su categorie incidenti sulla percezione maturatasi sul valore delle cose, si delineano nelle nostre menti due tradizioni intellettuali antagoniste. Da un lato l'estetica della contemplazione fa risplendere il luminoso volto dei "luoghi delle delizie", o "delle meraviglie", rappresentati dal Rizzi Zannoni al tramonto del secolo dei lumi, e dall'abate Antonio Stoppani nel famoso volume "Il Bel Paese" (1874), che tanto ha inciso nell'affermarsi del valore di paesaggio sulle generazioni formatesi agli albori del secolo delle nazioni d'Europa. Dall'altro il cinismo della ragione conduce ad esaltare il "malessere urbano" che incide nelle nostre vite, attribuendo ruolo al pensiero critico e creativo, che si alimenta attraverso la ricerca di risposte idonee a fronteggiare il malessere, in questa stagione della storia immersa nella dialettica tra locale e globale.

Innovation, heresy and landscape

When one reflects on the categories incidental to our perception of the value of things –two antagonistic intellectual traditions come to mind. On the one hand the aesthetics of contemplation helps to make the luminous face shine on the "places of delight" or "of marvels represented by Rizzi Zannoni at the end of the Enlightenment and by the abbot Antonio Stoppani in his famous work "Il Bel Paese" (1874), which has so affected the affirmation of the value of the landscape on generations of scholars who came onto the scene at the beginning of the century of the European nations. On the other hand the cynicism of reason leads one to emphasize "urban uneasiness" which affects our lives, attributing to the critical and creative the role of finding adequate answers to face urban uneasiness, in this point in time where history is immersed in the dialectic between local and global.

Innovation, hérésie et paysage

Lorsque nous nous absorbons dans une réflexion sur des catégories qui influencent notre perception de la valeur des choses, deux traditions intellectuelles antagonistes nous viennent à l'esprit. D'un côté l'esthétique de la contemplation fait briller le visage lumineux des "lieux de délices" ou de "merveilles" représentés par Rizzi Zannoni au crépuscule du siècle des Lumières et par l'abbé Antonio Stoppani dans le fameux volume "Il Bel Paese" (1874), qui a tant contribué à affirmer la valeur du paysage sur les générations qui se sont formées au premières lueurs du siècle des nations d'Europe.

De l'autre la raison cynique qui conduit à l'exaltation du "malaise urbain" accablant nos vies, en attribuant un rôle à la pensée critique et créative. Cette pensée se nourrit de la recherche de réponses capables de faire face au malaise, dans une saison de l'histoire comme la nôtre, travaillée par la dialectique entre régionalisation et globalisation.

Innovación, eresía y paisaje

Al reflexionar sobre las categorías que afectan nuestra percepción del valor de las cosas, destacan dos tradiciones intelectuales antagonistas. Por un lado la estética de la contemplación hace resplandecer los luminosos "lugares de delicias" o "de maravillas" representados por Rizzi

te
ce
ra
ra
te
s
a
a

Zannoni al final del Siglo de las Luces y por el abad Antonio Stoppani en el famoso libro "Il Bel Paese" (1874) tan importante en afirmar la concepción de paisaje en las generaciones que se educaron al principio del "siglo de las naciones" europeas. Por otro lado el cinismo de la razón enfatiza el malestar urbano que afecta nuestras vidas y atribuye un papel al pensamiento crítico y creativo que se alimenta en la búsqueda de respuestas para dicho malestar. Es esta una contraposición que se desarrolla en nuestra época sumergida en la dialectica entre local y global.

Erinnerung, Irrlehren und Landschaft.

Wenn man nachdenkt ueber unsere Wahrnehmungen ueber den Wert der Dinge, stellen sich in uns zwei gegensaeztliche Traditionen vor: Einseits laesst die Schoenheit der Betrachtung das helle Bild des "Ortes der Freunde" oder "der Wunder" aufleuchten, das schon Rizzo Zannoni am Ende des Jahrhunderts der Aufklaerung geschildert hat. Auch der Abbè Antonio Stoppani in seinem beruehmten Band "Il bel Paese" (1874) hatte so sehr dazu beigetragen, Generationen Anfang des Jahrhunderts den Wert der Landschaft klar zu machen. Auf der andere Seite bring uns der Zynismus des Verstandes dazu, das "Stadtunbehagen" zu ruehmen, das unser Leben beeinflusst und dem kritischen und kreativen Gedanken eine Rolle gibt. Eine Rolle, die gespeist wird durch die Suche nach etwas, das in dieser zwischen "Lokal" und "Global" gespaellten Zeit eine Loesung findet kann.

Innovazione, eresia e paesaggio

di Francesco FORTE e Fabrizia FORTE

Allorquando ci si immerge nella riflessione su categorie incidenti sulla percezione maturatasi sul valore delle cose, si delineano nelle nostre menti due tradizioni intellettuali antagoniste. Da un lato l'estetica della contemplazione fa risplendere il luminoso volto dei "luoghi delle delizie", o "delle meraviglie", rappresentati dal Rizzi Zannoni al tramonto del secolo dei lumi, e dall'abate Antonio Stoppani nel famoso volume "Il Bel Paese" (1874), che tanto ha inciso nell'affermarsi del valore di paesaggio sulle generazioni formatesi agli albori del secolo delle nazioni d'Europa. Dall'altro il cinismo della ragione conduce ad esaltare il "malessere urbano" che incide nelle nostre vite, attribuendo ruolo al pensiero critico e creativo, che si alimenta attraverso la ricerca di risposte idonee a fronteggiare il malessere, in questa stagione della storia immersa nella dialettica tra locale e globale. E per la correlazione tra città, territorio, paesaggio, la luce che emana il cinismo della ragione conduce a porre in risalto i tanti limiti delle specifiche retoriche, in uno sforzo operoso teso ad individuare cause e motivazioni degli stati di malessere anche del paesaggio, e vie di fuga che consentano l'annuncio foriero di speranza.

Il cinismo della ragione conduce pertanto ad evidenziare il ruolo da attribuire ad una "filosofia della relazionalità" e ad una conseguente "estetica", necessariamente trasversale tra valori, ed altresì aperta alla dinamica delle aspettative e bisogni del "popolo", cui la Costituzione della Repubblica all'art. 1 riconduce tutte le responsabilità da esercitare "nelle forme e nei limiti della Costituzione" ("Costituzione" deliberata dall'Assemblea Costituente, approvata nella seduta del 22 Dicembre 1947, promulgata dal Capo Provisorio dello Stato e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 Dicembre 1947, n. 298).

A questa consapevolezza va ricondotto il consolidarsi nel tempo della responsabilità pubblica nel preservare valori identitari culturali attraverso politiche e pratiche di tutela, e quindi l'impegno a decodificare la "tassonomia dei valori significanti" manifestazione di civiltà, quale il valore di monumento, di antichità, di documento archivistico e degli oggetti d'arte, di paesaggio. Ed a questo processo di maturazione va correlata la progressiva sopravvenuta acquisizione del significato di valore di civiltà anche di ciò che nei primi decenni del trascorso secolo non si riteneva partecipe di valori identitari, in quanto privo di connotati, il complemento del "bel paese", il suo scarto utile alla vita ma privo di interesse, residuo motivato ad utilizzazione vocazionalmente orientata, non necessitante quindi attenzione regolamentativa e di progetto, l'insieme delle cose che definiamo volgarmente "brutte" pur se partecipi del "bel paese", comunque proponenti istanza di riscatto.

La correlazione tra le contraddizioni nelle qualità del territorio appare essenza della relazionalità, si è imposta all'attenzione dell'azione pubblica con la percepita possibilità che tra le due condizioni si possa costruire un percorso di conversione voluta, che dal residuo tragga senso di identità, fondando su questa ragionevole opportunità il senso della speranza nella scienza, e nel suo contributo al progredire nella acquisizione di diritti di cittadinanza. Il brutto di questo nostro paese era visibile, nelle città e nelle campagne, fin dalla prima edizione del "Bel Paese". Matilde Serao ce lo ha narrato tra gli altri nella sua dimensione umana ed urbana, Giustino Fortunato ce lo ha commentato nella sua dimensione agraria e territoriale, poeticamente riproposta da Rocco Scotellaro nel dopoguerra. La "polpa" e l'"osso" enunciati

da Manlio Rossi Doria hanno acquisito il senso paradigmatico di correlazione di valori. E da questa interpretazione di contrasti ha tratto riferimento l'ispirazione all'innovazione di sistema e quindi al progetto, la sua specificazione nella prassi trasmessaci da grandi interpreti della contemporaneità; e l'ispirazione alla modificazione delle condizioni storiche dell'insediamento sul territorio cui si rapportava la sofferenza umana sottesa al brutto, e quindi alle politiche pubbliche volte alla modernizzazione delle campagne attraverso la bonifica agraria intrapresa fin dai tempi del "bel paese" ed alla riforma del latifondo effettuata nei primi anni cinquanta del trascorso secolo, all'infrastrutturazione territoriale, all'industrializzazione, all'efficace tutela del patrimonio culturale ed ambientale, alla sostenibilità dell'innovazione e della gestione, ed oggi alla creatività nel promuovere l'innovazione.

E' di diffusa opinione, anche se opinabile, che la Repubblica abbia riscontrato successo nel perseguire la salvaguardia dei "beni culturali", partecipi del patrimonio culturale della nazione. Ed è altresì di diffusa opinione il riscontro sia dell'inefficacia delle intenzionalità dichiarate volte a promuovere la tutela dei "beni paesaggistici", partecipi del "patrimonio culturale" della nazione¹; che della flebile risposta alle attese di modernizzazione produttiva ed infrastrutturale del Mezzogiorno italiano.

Il pensiero critico sul malessere del paesaggio si dirama da questa percezione, coinvolge necessariamente gli istituti operanti nel condizionare la configurazione e conformazione paesaggistica, ed altresì le istituzioni competenti nello storicizzarne attraverso pratiche congrue i condizionamenti.

La modalità di questi condizionamenti è da tempo sperimentata. Si preservano connotati di cose e di beni attraverso azioni giuridicamente incidenti, condizionanti i processi vitali di decisione incidenti nel valore ed interesse riconosciuti alle cose.

I condizionamenti si riconducono alle categorie esplicitate dal "tutelare" beni stratificati su territori vissuti da comunità umane, con il connesso significato del "conoscere, riconoscere e dichiarare" l'interesse pubblico nel preservare la loro conformazione e configurazione. "La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione ("Codice dei Beni culturali e del Paesaggio", D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42, corretto ed integrato con il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157; nonché con il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63, art. 3); "La tutela del

¹ "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione" ("Costituzione", Titolo Primo, Art. 9). Il Paesaggio si è dichiarato attraverso la legge della Repubblica patrimonio culturale. "Il Patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", art. 2, riscritto con il D.Lgs. n. 63/08). "Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni". "Il presente Codice tutela il Paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali" (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", art. 131, commi 1 - 2, riscritto con il D.Lgs. n. 63/08).

Paesaggio è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul Paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari” (“Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”, art. 131, comma 4, riscritto con il D.Lgs. n. 63/08).

Si è assunto che la tutela vada distinta dalla “valorizzazione”, ovvero da quelle attività volte a specificare modalità appropriate di uso delle cose e dei beni, di trasformazione di condizioni di stato di cose e beni che consentano l’acquisizione di un valore aggiuntivo al valore intrinseco già riconosciuto nella dichiarazione di interesse culturale di cose e beni oggetto di tutela. Il legislatore ha affermato “1. La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati”. 2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. 3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale. (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”, D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42, corretto ed integrato con il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio”; nonché con il D.Lgs. 26 Marzo 2008, n. 63 “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio”, art. 6). La differenziazione tra le attività di tutela e quelle volte alla valorizzazione ha consentito di sancire la competenza dello Stato nella tutela, mentre la valorizzazione dovrebbe fondarsi sulla volontà “concorrente” dello Stato e delle Regioni². Ed il pensiero critico non può non cogliere la dissonanza di questo artificio, che ha denominato come valorizzazione le azioni di tutela attiva necessarie ad assicurare un futuro auspicabile ai beni partecipi del patrimonio, fondate sulla continuità di esplicitazione di politiche e pratiche di tutela.

Il pensiero critico storicizzato non può prescindere dalla riflessione sulle fenomenologie che hanno connotato le modalità sperimentate, negli anni recenti, nell’interazione tra connotati della natura e adattamento incauto di condizioni di stato, esito dell’azione umana.

2 “Il presente Codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa. 2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” art. 7, Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, comma 1. “La valorizzazione del Paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del Paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori Paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze e della tutela” (“Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” art. 131, comma 5, riscritto con il D.Lgs. n. 63/08). «...la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati» (integrazione apportata all’art 6 del D.Lgs. n. 42/04 con l’art. 2 del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157).

L'esercizio di pensiero critico conduce a constatare "le ambizioni" riposte nel tutelare beni e cose ritenute di valore, ispessitesi enormemente nel corso degli ultimi lustri del trascorso secolo. E relaziona quelle ambizioni maturatesi alla acquisita consapevolezza del dilatarsi territoriale delle trasformazioni insediative conseguenti alla metropolizzazione della nazione, fondate su diffusione insediativa conseguente a pluralismo decisionale, incidente drammaticamente sulla configurazione paesaggistica del "bel paese". E da questa correlazione tenta di esplorare le cause probabili che hanno soprasseduto all'inefficacia di quelle ambizioni.

Nel tentativo di comprendere le motivazioni, il pensiero critico conduce ad evidenziare l'ambiguo condominio delle responsabilità e competenze, istituito nella gestione istituzionalizzata delle modalità di tutela; la fragilità delle strutture cui la ragion pratica demanda la specifica responsabilità di tutela e valorizzazione; il sopravvenuto accantonamento nella prassi operativa di paradigmi scientifici concernenti la forma della struttura degli insediamenti e la loro struttura di forma, e quindi il ruolo che andrebbe riattribuito alle regole volte a perseguire la qualità del fare. E nel riesplorare il processo di consolidamento epistemologico e strumentale delle scienze dell'architettura e urbanistica, il pensiero critico pertanto conduce a evidenziare l'attualità ed il ruolo di quei paradigmi sulla configurazione della forma e della norma, incidenti nella specificazione dei criteri e strumenti di azione progettuale riferimento delle intenzionalità di tutela e di valorizzazione, e di preventivo controllo degli effetti. E quindi conduce a ripercorrere le modalità sperimentate concernenti il maturarsi dell'idea di conservazione in relazione al sopravvenire dell'innovazione, delle relazioni tra "monumento" ed "insediamento", tra "insieme strutturato di artifici manufatti" e reti ecologico naturalistiche. E da queste molteplici esplorazioni perviene a auspicare quella nuova cultura del fare, libera da nostalgie, ma concretamente operosa nella valutazione sistematica e nel metodo progettuale, fondato sulla "estetica della relazionalità", sulla concretezza pedagogica della disciplina di uso e tutela del suolo rivisitata nelle sue modalità espressive e strumentali, sul ruolo da attribuire alla specificazione morfologica e tipologica nella visione di quel che sopravverrà, ed alla sua efficacia.

Si è consapevoli che l'eresia domina in questa riflessione, suscitando la stessa perplessità sulle codificazioni di principi enunciati dagli organi interpreti della Costituzione, sulle scelte operate nella definizione del regionalismo italiano (DPR 616, artt. 79-81), sulle strutture immesse nel governo dello Stato (i ministeri). Eppure si ritiene che l'attitudine eretica sia opportuna nel sondare risposte al malessere che riscontra il sistema nazione, ed in questo, il malessere che si riscontra nei paesaggi della nazione.

Il ruolo della tassonomia nella strumentazione per la tutela e la valorizzazione

Tra il 1939 ed il 1942 si sono definite le tre fondamentali leggi volte alla tutela e valorizzazione, la L. 1497/1939, la L. 1089/1947, la L. 1150/1942. Il metodo tassonomico separava connotati e indirizzava la specifica azione attraverso la separazione strumentale.

La Costituzione della Repubblica, ha confermato l'impegno nella tutela del paesaggio e dei beni culturali. "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione" ("Costituzione", Titolo Primo, Art. 9). Nei recenti enunciati legislativi si è specificata la categoria paesaggio, dichiarandosi che "Per paesaggio si intende il territorio espressivo

di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni". Si è quindi dichiarato che "il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione" configurano il "patrimonio culturale".

Sussiste la straordinaria ambiguità di questi concetti. Si dovrebbe convenire che tutti i paesaggi hanno identità, comportando intenzionalità volte all'esaltazione del bello, e per converso alla qualificazione del brutto. Tutte le città sono storiche, ha affermato la "Carta Internazionale per la salvaguardia delle Città Storiche" (Washington, 1987), e le loro manifestazioni insediative configurano patrimonio storico. La distinzione tra architettura ed edilizia enunciata da Roberto Pane (1978) accompagna la distinzione tra patrimonio artistico, e patrimonio ordinario. La Convenzione Europea sul Paesaggio, ratificata dal nostro paese, ha consentito di evidenziare le ambiguità conseguenti alla frammentazione. Correttamente interpretata, conduce a ritenere che tutto il territorio nazionale dovrebbe ritenersi configurare valori di "paesaggio", correlati dall'estetica della relazionalità tra valori di esaltazione o di attesa.

Occorrerebbe, pertanto, definire il significato della "tutela" congruo con la vastità delle implicazioni delle strumentazioni attraverso cui si attua.

Si è invece posta l'esigenza di riconoscere l'individualità dei beni costituenti il patrimonio culturale, sancendosi che lo stesso "è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici". Invero questa enfasi ha immesso separatezze tra valori. Non si tutela "il paesaggio" del "bel paese", narrato dallo Stoppani nelle sue complesse specificazioni geografiche e morfologiche, ma solo delle parti dichiarate costituire "beni paesaggistici", o sanciti da dichiarazione, o sanciti dalla legge dello Stato.

La legislazione di tutela esorta a comportamenti virtuosi allorché afferma "Lo stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità" (D.Lgs. n. 63/08, art. 131, comma 6). Ma è facile constatare che, se sperimentassimo questi comportamenti virtuosi, non constateremo la crisi delle nostre istituzioni.

La meccanica della tutela: l'ambiguità dell'atto autoritativo

La diffusa cognizione della necessità di proteggere e preservare valori, evitandone usi pregiudizievoli alla loro identità, ha condotto alle disposizioni specificanti l'azione di tutela, consolidate con la legge 1° Giugno 1939, n. 1089; e con riferimento ai valori di naturalità propri alle "bellezze naturali e panoramiche", ai precetti sanciti nella legge 11 Giugno 1922, n. 778, consolidatisi con la legge 29 Giugno 1939, n. 1497, e nel regolamento di attuazione del 1940.

La disciplina di tutela del paesaggio sancita con la legislazione del 1939 risulta di attualità in quanto nella sua articolazione si ritrovano i fondamenti dell'odierno assetto strumentale delle intenzionalità di tutela.

Nella legislazione del 1939 la "tutela del paesaggio" si è fondata da un lato sull'individuazione, giuridicamente codificata attraverso il "vincolo", delle unità configuranti "bellezze individue",

ravvisate in singole “cose” o “di insieme”, ravvisate in insiemi di cose, sottoposte a limitazioni nelle modalità d’uso non indennizzabili, conseguenti dall’avvenuta obbligatoria dichiarazione di “notevole interesse pubblico” per effetto delle qualità intrinseche riconosciute. La limitazione si esplicita nell’obbligo della conservazione. I proprietari non possono distruggere tali beni, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a loro “esteriore aspetto” (legge 29 Giugno 1939, n. 1497, art.7). La coerenza delle azioni incidenti su tali caratteri va vagliata dai soggetti pubblici cui si è attribuita la gestione della tutela, e quindi dalle Soprintendenze, strutture dello Stato, e pertanto agli stessi andavano sottoposti i progetti di intervento, adeguatamente compilati onde consentire la valutazione della loro incidenza sui caratteri delle cose vincolate. La conseguente pronuncia poteva condurre a diniego, o a valutazione positiva di compatibilità, ed altresì a suggerimenti su alternative da approfondire nella rielaborazione della proposta di intervento. L’esito del procedimento valutativo, positivo, negativo, o interlocutorio, si esplicitava attraverso “atto autoritativo”, il parere, rilasciato dagli uffici dell’amministrazione statale responsabile preposta alla tutela. A questo atto risultavano sottoordinate le licenze di edificazione, poi denominate concessioni (L. 10/1977), e infine titolo abilitante l’attività edilizia (380/ 2001).

L’autorizzazione all’intervento è tuttora fondamento della strumentazione mirata a tutelare i beni paesaggistici, criterio confermato nelle quattro leggi succedutesi negli ultimi dieci anni (490/1999; 42/2004, 157/2005; 63/2008). L’innovazione si è espressa nella precisazione di ruoli, soggetti, e strumenti. Si è rafforzata la separazione tra autorizzazione paesaggistica e titoli abilitanti la conservazione o trasformazione edilizia, sollecitando rigore nella valutazione tecnica attraverso la “relazione paesaggistica”, differenziazione tra soggetti esercitanti le funzioni amministrative, e sancendo la dominanza della prima sui secondi. L’autorizzazione implica giudizio di valore sull’azione narrata dal progetto di intervento. Ed in tale contesto dovrebbe affermarsi la necessità di specificare il significato della nozione di “tutela come conservazione”, risultando palese che il progetto riferimento di autorizzazione – pro jectio – annuncia cambiamento. Il giudizio di valore andrebbe dedotto da regole, e non da giudizio soggettivo frequentemente istintuale, ponendosi l’antinomia tra tutela come “istinto”, e tutela come “pensiero”. La dignità che riconosciamo all’altro dovrebbe sempre testimoniare pensiero esplicitato in progetto alternativo in presenza di diniego di autorizzazione. Ed il diniego che perpetua lo stato esistente sfugge alla responsabilità nel delineare il futuro, nega le tensioni del vivere, soffoca la dignità dell’altro, consegnando il giudizio alla valutazione dei “pregiudizi”. Il pensiero di Roberto Pane, riesplorato nel recente convegno promosso a Napoli a venti anni dalla sua morte³, annunciava l’unità del giudizio, e percepiva la necessità di soluzione della contraddizione, risultando la stessa orientata a confermare i connotati strutturanti l’identità, riconoscendo la congruità del cambiamento intrapreso operando su complementi ed elementi di dettaglio con la conservazione dei connotati strutturanti l’ambiente urbano ed il paesaggio, e quindi la coerenza della corrispondenza tra conservazione ed innovazione. Le implicazioni sulla volontà si riscontrano nelle regole dettate nella formazione del piano territoriale della

³ Convegno nazionale di studi sul tema “Roberto Pane tra storia e restauro: architettura, città, paesaggio”, promosso dalla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, e dal Dipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, 27-28 Ottobre 2008.

penisola sorrentino amalfitana, approvato nel 1987 dalla Regione Campania (L.R. n. 35/1987). E si riscontrano altresì nelle regole metriche proposte dal Pane per la “tutela dei centri antichi”, generalizzabili e quindi congrue con la tutela come “pensiero”, da esercitare nella carenza diffusa di piani demandati alle sofferenti autonomie locali. E questa assunzione potrebbe consentire di formalizzare ancor oggi le regole fondanti contenuti di valore dedotti dal “paesaggio come pensiero”, da enunciare proprio per il principio di dignità. La questione che si pone verte sulla sagacia di questo procedimento, che si fonda sulla fragilità della cultura del progetto di intervento. In altre culture si è volta la complessiva regolamentazione del fare al rafforzamento della capacità di testimonianza connessa al progetto. La regolamentazione si è proposta di diffondere la pedagogia del “fare bene”, coltivando strumenti, nonché responsabilizzando e qualificando organi valutativi diffusamente insediati nell’articolazione del sistema delle autonomie locali, interagenti attraverso le pratiche di “governance”. Si è in tal maniera inciso anche sulla qualificazione delle modalità del governo locale. I volti differenziati che la nazione propone nella qualità delle strutture del governo locale evidenziano l’attualità di questa maturazione culturale, che è riduttivo ritenere specifico della “finanza locale” come appare nel dibattito sul federalismo fiscale”, ma che investe la complessiva attività del governo locale.

La meccanica della tutela: l’ambiguità della pianificazione paesaggistica

In conseguenza del carattere di insieme territoriale assunto a fondamento della perimetrazione di “bellezze di insieme”, la legge 1497 ha introdotto l’istituto del “piano paesistico”. La finalità del piano concerne la tutela e valorizzazione di “insiemi” di elementi, riconosciuti “in evoluzione” nelle modalità di uso incidenti sull’estetica del valore, orientandone i caratteri della compatibile evoluzione attraverso la disciplina topograficamente definita delle modalità di utilizzazione non pregiudizievoli alla qualità paesaggistica. Il metodo tassonomico non rendeva percepibile la correlazione tra istituti, quali il piano paesistico, ed il piano urbanistico, territoriale e comunale, di cui alla legge 17 Agosto 1942, n. 1150, art. 1. Si è teso a risolvere le contraddizioni attraverso il riordino di materie, funzioni e competenze sancito dal DPR 616/1977, separando la tutela e valorizzazione dei beni di interesse culturale dalla materia “urbanistica”, persistendo nella ipotesi separatrice dedotta dalla cultura del “monumento”, distinto dai “connotati ambientali”, alternativa a quella ipotesi unitaria del valore di architettura enunciata da W. Morris e dal Ruskin.

Su questa matrice si sono consolidate le dilatazioni di senso e di consistenza, pervenendosi ai decreti Galasso dell’Aprile 1985, ed alla legge n. 431 dell’Agosto 1985.

E queste dilatazioni si ritrovano nel susseguirsi degli atti legislativi emanati nel recente decennio (ben quattro), integrati e riformulati con riferimento all’attribuzione di responsabilità, e quindi delle competenze, al loro conformarsi all’ispessirsi delle problematiche ambientali, al riconfigurarsi del processo di pianificazione territoriale volto a porre rimedio alla negativa incidenza delle “pianificazioni separate”. Il piano paesaggistico si è dichiarato strumento appropriato per la valorizzazione. Per la responsabilità “convergente” necessita condivisione di decisionalità tra Regioni e Stato, limitatamente ai “beni paesaggistici”, riconfermandosi le ambiguità sottese alla frammentazione dell’unità geografica.

La “territorializzazione del paesaggio” si è quindi proposta come prospettiva della decisionalità sottesa all’azione di valorizzazione. La figura del “piano urbanistico-territoriale con attenzione ai valori di paesaggio”, introdotta con la L. 431/1985, interpreta l’istanza di territorializzazione. La territorializzazione del paesaggio pervade i connotati della legislazione regionale sul governo del territorio. In Campania, attraverso la L.R. n.16/2004, il Piano territoriale provinciale acquisisce la potestà anche di piano paesaggistico, con le conseguenti implicazioni conformative di diritti soggettivi; e questa interpretazione si ritrova diffusamente nella legislazione regionale. Le tecniche regolamentanti l’uso del suolo attraverso la territorializzazione si sono immesse nel governo del paesaggio, connotandosi di conseguenza di quella retorica della funzione scarsamente sensibile agli obiettivi intrinseci alla forma della struttura che hanno caratterizzato gli strumenti della pianificazione territoriale e comunale. Attraverso l’enfasi riposta nella territorializzazione si sono di conseguenza riproposte le fragilità riscontrate nel determinismo del piano volto a disciplinare l’uso del suolo, territoriale e comunale, come teorizzato nella cultura consolidatasi nella nostra nazione, espressione neopositivista alternativa sia al processo dinamico sotteso alle molte dimensioni che nella negoziazione responsabile tra soggetti plurimi ha connotato la cultura del piano nelle nazioni impegnate nel consolidare gli istituti necessari alla pratica dell’economia sociale di mercato; che al piano delle “compatibilità strutturali e formali”, sperimentato da noi nella redazione del piano paesistico della Basilicata Tirrenica (F. Forte, P. Caputi “La pianificazione paesistica: il caso Basilicata”, Electa Napoli, 1993).

“Le ambizioni” riposte nel tutelare

Sul totale della superficie territoriale delle venti Regioni italiane, di consistenza pari a 301.378 kmq, Roberto Cecchi ne ha evidenziato la misura del “Totale delle aree vincolate”, partecipi quindi dei beni paesaggistici, di consistenza pari a 141.348 kmq, pari ovvero al 46,60 per cento del totale della superficie del territorio italiano⁴. Afferma nell’articolo “Prima del Decreto Galasso la superficie tutelata tramite decreti di vincolo era il 17,42% del territorio nazionale... Di colpo, il 2 Agosto 1985 si passò da una dimensione della tutela di 51.713 kmq ad una estensione quasi tripla”.

Nella richiamata consistenza non sono comprese le superfici partecipi delle aree di parco, molte delle quali non rientrano per i connotati conformativi tra le aree vincolate *ope legis* ai sensi della L. 431/1985, confermata nell’art. Articolo 142, “Aree tutelate per legge” del “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” (D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42, corretto ed integrato con il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157; nonché con il D.Lgs. 26 Marzo 2008, n. 63 “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio” (GU n, 84 del 9-04-2008). Se si considerano queste vaste estensioni dei territori regionali, può facilmente dedursi che l’intenzionalità di tutela coinvolge territori estesi ben oltre il sessanta per cento del territorio nazionale.

⁴ Roberto Cecchi, “Regole per il Paesaggio”, in *Paesaggio Urbano*, rivista bimestrale di architettura, urbanistica e ambiente, Maggioli Editore, n.2, 2007)

Il dilatarsi territoriale delle trasformazioni insediative conseguenti alla metropolizzazione della nazione fondata su diffusione insediativa

Da tempo le rilevazioni periodiche Istat annunciano innovazioni sostanziali dei connotati delle fenomenologie urbane e territoriali che accompagnano la modesta crescita demografica della nazione. Cresce la popolazione urbana, si riarticola l'armatura urbana, si consolida la forma della struttura insediativa metropolitana. La "metropoli regionale" si è imposta come esperienza di vita reale. E ciò incide sui caratteri di paesaggio. Ma il connotato paesistico dominante esplicita degrado, periferizzazione, trasandatezza, spontaneismo insediativo, pur inglobando estese aree tutelate, o per legge o per dichiarazione. E l'osservatore-fruitori correla queste fenomenologie che sperimenta all'ambizione riposta dallo Stato sulla tutela. Si decodifica l'immane contraddizione o per il primato attribuito alla retorica parolaia inefficace, o alla trasandatezza della prassi operativa di una *governance* priva di regole incidenti nel fare bene, o all'incultura delle professionalità impegnate nel progetto, nelle verifiche della loro legittimità, nell'attuazione.

Il bisogno di innovazione nel perseguire gli obiettivi annunciati dall'Unione Europea concernenti il lavoro e l'attività

I territori da tutelare sono vissuti da comunità umane insediate, determinanti la laboriosità dell'azione antropica che connota la natura e la storia. Sono queste comunità il riferimento sia della pedagogia del bene culturale annunciata nel "Bel Paese" di Antonio Stoppani (1874), che nell'art. 9 della Costituzione Repubblicana, e della Convenzione Europea sul Paesaggio (Firenze, 2001). Ma il tutelare per conservare condizioni di stato entra in conflitto con le necessità e le aspirazioni delle comunità umane insediate, che vorrebbero sia soddisfatto uno dei fondamentali principi costituzionali ("La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società", Costituzione, Titolo Primo, Art. 4). Ed è noto che nella nazione questo diritto non è adeguatamente assicurato, quanto meno nel Mezzogiorno. La Repubblica dovrebbe pertanto impegnarsi nel promuovere diffusamente "le condizioni che rendano effettivo questo diritto".

La contraddizione si è timidamente enunciata attraverso la riscrittura del Codice (D.Lgs. n. 63 del 2008), laddove si raccorda all'intenzionalità di valorizzazione il riscontro delle "esigenze". "La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze e della tutela", afferma l'ultimo brano del comma 5 dell'art 131 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio", riscritto con il D.Lgs. n. 63 del 2008. Ma se è relativamente specificabile la conoscenza e la metodologia ricognitiva che ne specifica i connotati, appare indefinita la categoria "esigenza". La teorica del "bisogno" e della sua specificazione ha caratterizzato la scienza del programma, prerequisito della disciplina di uso e tutela del suolo confermato attraverso l'obbligo del suo "dimensionamento" sancito nella legge regionale. La riformulazione della teorica viene sollecitata dall'innovazione sopravvenuta nella condizione societaria che si va consolidando, e dai riferimenti proposti a Lisbona dall'Unione Europea.

L'ambiguo condominio delle responsabilità e competenze, fondato su contraddizioni epistemologiche: la tutela come conservazione

La questione appare rilevante sulla base di quanto affermato dalla Corte Costituzionale attraverso la sentenza n. 367 del 2007, nel giudicare il ricorso delle regioni Calabria, Toscana, Piemonte alle definizioni normative del D.Lgs. n. 157 del 2006. Essenza della sentenza della Consulta appare la distinzione tra l'azione di tutela, la cui modalità di svolgimento compete esclusivamente allo Stato e quindi alle sue strutture, come sancito nel Titolo Quinto della Costituzione riformata (2001); e l'azione di valorizzazione, demandata alla concorrente determinazione dello Stato e delle Regioni. Lo Stato tutela per "conservare" l'identità paesaggistica delle estesissime e complesse aree dichiarate di interesse pubblico attraverso il vincolo di paesaggio. Il tutelare per catalogare e conoscere implica intangibilità di beni, ed anche dei beni paesistici. Alla Regione si riconosce la competenza della valorizzazione, azione progettuale motivata e quindi da promuovere attraverso l'esercizio del procedimento autoritativo, specificato in conseguenza della delega; ed in futuro attraverso la formazione del "piano paesaggistico regionale", obbligatorio. E l'immane difficoltà del processo sotteso si ritiene che possa risolversi attraverso la concezione totalizzante del piano territoriale regionale, o della catena di figure di piani di area vasta, condizionati da procedimenti formativi che sanciscono la non uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Ma modesto impegno riflessivo si riscontra sulla modalità della ricognizione sistematica necessaria alla decodificazione delle differenze tra identità, relegando il "testo estetico" qualificante il paesaggio a complemento ultimo della riflessione, insignificante ed effimero corredo del procedimento valutativo.

La fragilità delle strutture cui la ragion pratica demanda la specifica responsabilità di tutela e valorizzazione.

Al dilatarsi della consistenza dei beni sottoposti a tutela avrebbe dovuto corrispondere un significativo adeguamento delle strutture competenti nella gestione del procedimento che dovrebbe assicurare l'efficacia delle intenzionalità di tutela. Al contrario, come ha evidenziato Roberto Cecchi nel citato articolo, la struttura dell'Amministrazione è rimasta "intatta". L'onere conseguente al solo procedimento autorizzatorio riversatosi sulla struttura viene stimato dal Cecchi in circa 160 mila progetti di trasformazione ad anno, di differenziata consistenza e ruolo. E rafforza questa constatazione contraddittoria evidenziando che "quest'onere gigantesco ricade solo su un terzo dell'amministrazione dei beni culturali, e cioè sulle spalle delle soprintendenze per i beni ambientali e architettonici - oggi s. per i beni architettonici e paesaggistici - e di quelle miste, che in tutt'Italia non sono neanche trenta uffici". Mediamente si fa riferimento a cinquemila progetti anno per singolo ufficio da sottoporre a valutazione di compatibilità, ovvero mediamente venti progetti per giorno lavorativo, con conseguenti sopralluoghi e verifiche. E' semplice dedurre che l'accurata valutazione concerne solo un limitato gruppo di istanze autoritative, ricorrendosi per la massima parte delle istanze alla sola verifica di legittimità dell'istanza. Ma la correttezza amministrativa non assicura la permanenza delle qualità del paesaggio da tutelare.

Il sopravvenuto accantonamento nella prassi operativa di paradigmi scientifici concernenti la forma della struttura degli insediamenti e la loro struttura di forma.

La qualificazione dell'architettura del territorio e della città ricercata nella riflessione premoderna volta a configurarne il volto, specificando la terza dimensione dell'articolazione funzionale, ha fondato sulla estetica relazionale i propri paradigmi. Al pittoresco connesso al premoderno si è ricondotto il contributo di P.H. Berlage (Amsterdam Sud, 1917). Ed a questa categoria critica possiamo ricondurre il piano urbanistico generale della città di Napoli, elaborato dall'ing. A. De Simone ed edito nel 1919.



Piano regolatore Generale della Città di Napoli, ing. Antonio De Simone, 1919.



Nella proposizione, la struttura della forma narrata attraverso la bidimensionalità zonale si correla all'ipotesi di forma di struttura rappresentata in terza dimensione.



Il funzionalismo travasato nella disciplina del suolo ha condotto a processi di semplificazione della complessità riconducendo alla struttura zonale bidimensionale le fondamentali regole di relazione del rapporto forma-norma, come testimonia il piano regolatore della città di Napoli del 1970. Questo modello semplificativo della complessità ha ampiamente condizionato la sperimentazione progettuale urbanistica negli ultimi lustri del ventesimo secolo.



Piano regolatore Generale della Città di Napoli, Comune di Napoli, 1970

La territorializzazione del paesaggio ha pertanto ricalcato queste semplificazioni di significato e significante, con effetti perversi nel controllo di qualità delle politiche di conservazione ed innovazione, nella loro gestione, ben oltre il semplicistico richiamo al riscontro delle negatività conseguenti alla pratica delle “pianificazioni separate”.

Per una nuova cultura del fare bene


Occorrerebbe pertanto prendere atto della inconsistenza della strumentazione volta a perseguire la tutela e la valorizzazione delle qualità paesaggistiche sedimentatasi nel corso dei trascorsi lustri, ponendo sotto osservazione possibili nuovi percorsi. E questi percorsi dovrebbero traguardare in sede preventiva gli esiti estetici e formali dei possibili adattamenti delle terre e delle comunità insediate che connotano l'identità dei paesaggi, e non solo le loro valenze ecologiche e funzionali. Questi principi possono incidere nel riformulare le prescrizioni di qualità volte alla sostenibilità, correlandole alla ricerca di creatività necessaria a percorrere l'incerto futuro. A questi principi ci si è ispirati sul finire degli anni ottanta del trascorso secolo nella redazione del piano paesistico della Basilicata tirrenica, come traspare dalle immagini allegate⁵; negli anni novanta nella formazione del piano urbanistico del comune di Agerola⁶, ed in altre sperimentazioni di pianificazione territoriale e comunale volte a definire la disciplina di

⁵ Francesco Forte, “Il piano territoriale paesistico della Basilicata tirrenica”, in Paride G. Caputi, e Francesco Forte *La pianificazione paesistica: il caso Basilicata*, Electa Napoli, 1993.

⁶ Francesco Forte, *Il piano urbanistico generale del comune di Agerola, nella regione Campania*, Inu Edizioni, Roma, 2005.

uso del suolo⁷. Le significative questioni conseguenti al regime dei suoli rientrano pienamente in questo approfondimento delle correlazioni tra forma e norma⁸.

Questi piani-progetto testimoniano la convergenza della ricerca di qualità della forma sensibile esplicitata attraverso il disegno tridimensionale simulativo degli esiti cui tendere nell'esercizio del nomadismo verso il futuro che connota la condizione umana immersa




Piano Territoriale Paesistico della Basilicata Tirrenica, 1987-1990

nell'ambiente naturale. La sensibilità conseguente al pensiero critico sulla condizione di malessere ha ispirato questi enunciati, condotti a compimento con l'ottimismo della volontà, frequentemente aggredita da insensibili istituzioni territoriali. E questo impegno non può svolgersi senza la "metabolizzazione della storia", come evidenziato da Luigi Fusco Girard

7 Francesco Forte, *L'ideazione urbanistica. Architettura-Città, Un programma ed un progetto. S.Maria Capua Vetere nella Regione Campania*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007.

8 Francesco Forte, *Il progetto urbanistico e la disciplina peregrativa*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2000; *Paesaggio, comunicazione, rappresentazione, perequazione urbanistica: criteri fondativi del piano*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004; *Struttura e forma del piano urbanistico comunale peregrativo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2005; *L'ideazione urbanistica, Il caso Capaccio Paestum: la relazione di programma*, Inu Edizioni, Roma, 2005.



In alto

Comune di Agerola
Prg. 1998-1999, Elaborato P 4.4
tavola d'insieme, usi del suolo e
indicazioni morfologiche,

scala 1:1.000

A sinistra

Comune di Agerola
Prg. 1998-1999, Elaborato P 4.4
usi del suolo e indicazioni morfologiche

scala 1:1.000

La terza dimensione nel progetto di piano





In alto


Comune di Agerola
 Prg, 1998-1999, Elaborato P 4.4, dettaglio,
 usi del suolo e indicazioni morfologiche




scala 1:1.000.


A destra

Comune di Agerola
 Prg, 1998-1999, Elaborato P 4.4,
 usi del suolo e indicazioni morfologiche
 profilo del suolo

scala 1:1.000



<p>Piano Regolatore Generale del Comune di Agerola (Na) USI DEL SUOLO E SOLUZIONI MORFOLOGICHE DI INDIRIZZO: SCHEDE AREE DELLA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO LE UNITA' DI SUOLO PER L'ATTUAZIONE DELLE SCELTE URBANISTICHE DISCIPLINA PRESCRITTIVA E INDICAZIONI QUALITATIVE FUNZIONALI E TIPO-MORFOLOGICHE</p>		<p>Elaborato: P4.23</p>	<p>Definizione Zone destinate ad uso di attività produttive</p>
<p>Località: BOMERANO</p>	<p>Unità di suolo D1.4.2 – D2.4.2 – F1 Superficie Territoriale u. di suolo: mq 19.305</p>	<p>Riferimenti planimetrici: I:5.000: etab. P2.5 I:2.000: etab. P3.11</p>	<p>Obiettivo: L'ubicazione delle attività produttive industriali ai margini degli insediamenti urbani. Creazione di nuove aree nelle quali concentrare le attività produttive da delocalizzare, presenti nel centro abitato.</p>
<p>Disciplina d'uso: Sono ammessi i seguenti usi: - Attività artigianali o piccola industria, - Magazzini-depositi-frigoriferi-commercio all'ingrosso; - Commercio al dettaglio connesso all'attività artigianale insediata; - Residenza in percentuale max 10%; - Attività ed attrezzature di interesse comunale.</p>	<p>Disciplina degli interventi di nuova edificazione: - Indice territoriale Sup. lorda suolo/S.T. = 0,12 mq/mq - Indice territoriale Volume/S.T. = 0,80 mq/mq - Superficie a standard di pertinenza = 10% S.T. - Sup. fondiaria comprensiva della viabilità = 34% S.T. - Superficie a strade = 0 - 5% della Sup. integrata; - Superficie integrata = 50% S.T. - Indice di piantumazione = 6 alberi/100 mq pavimento; - Indice di copertura = 20 - 50% S.F.</p>	<p>Disciplina di attuazione degli interventi di nuova edificazione: a) Attuazione indiretta, fondata su piano particolareggiato o piano esecutivo di iniziativa privata, correlato a convenzione, ceduto da regole perequative. b) Attuazione diretta, fondata su progetto unitario correlato a convenzione, ceduto da regole perequative.</p>	<p>Planimetria di progetto. Scala 1: 5.000</p> 
<p>Le regole della Trasformazione: 50% Superficie compensativa 50% Superficie integrata</p>	<p>Schema dell'articolazione dell'Unità di Suolo</p> 		<p>Planimetria di Progetto. Scala 1: 2.000</p> 
<p>Dati Superficie territoriale u. di suolo = 19.305 mq Superficie lorda di pavimento = 2.316 mq Superficie compensativa = 9.652 mq Superficie integrata = 9.652 mq Superficie fondiaria = 6.563 mq Superficie a standard = 1.930 mq Superficie a strade = 1.158 mq Superficie coperta = 3.281 mq max. Altezza max = 10,50 mt.</p>	<p>Finalità del Progetto Creazione di di un'area industriale lontana dal centro di Bomerano di dimensioni contenute per motivi di controllo dell'impatto ambientale. Possibilità di gestione in consorzio con il macello per le opere di deparazione.</p>	<p>Caratteristiche morfologico-funzionali: la distribuzione deve essere interna all'Unità di suolo.</p>	<p>Caratteristiche tipologico-edilizie:</p>
<p>Indicazioni Progettuali: Posizionare sul lato N gli standard previsti ai sensi di legge per creare una schiumatura di quince arboree. Disporre le unità edilizie specialistiche lungo l'asse longitudinale E-D seguendo l'andamento delle linee morfologiche.</p>			



In Alto


Comune di Agerola
 Prg. 1998-1999, Elaborato P 4.23, scheda a,
 usi del suolo e indicazioni morfologiche

scala 1:1.000

A sinistra

Comune di Agerola
 Prg. 1998-1999, Elaborato P 4.23, scheda b
 usi del suolo e indicazioni morfologiche

scala 1:1.000



Comune di Agerola
 Prg. 1998-1999, Elaborato P 4.17, scheda b
 usi del suolo e indicazioni morfologiche

scala 1:1.000



nella conclusione del recente convegno su “Sustainable City and Creativity” (Napoli, 24/26 Settembre 2008)⁹.

L'ispirazione alla storia come metodologia del progetto e del piano, alimento del processo ideativo sotteso al progetto della struttura di forma, cui ricondurre le tante regole volte ad acquisire efficienza prestazionale ed efficacia attuativa, comporta dimestichezza, frequentazione assidua dei paradigmi e delle manifestazioni sensibili stratificatesi nel lungo percorso compiuto dall'uomo nell'umanizzare la terra, congiuntamente alla consapevolezza delle manifestazioni che connotano l'identità paesaggistica dei luoghi.

Dalla storia figurativa dell'urbano si è dedotto la teorica dei “connettori” quale modalità di ricucitura tra l'insediamento storico e la sua integrazione innovativa. E questo paradigma esalta il ruolo della sintesi propositiva esito non causale dell'impegno ricognitivo, filtrato dalla capacità e stile del cultore progettista di nuovi valori di paesaggio.


⁹ Università degli Studi di Napoli Federico II, Polo delle Scienze e delle Tecnologie, Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici, Paesaggistici ed Ambientali, Convegno Internazionale sul tema “Creative City, sustainable city and creativity, Promoting Creative Urban Initiatives”, Naples, 26/28 September 2008.

Dalla storia figurativa dell'urbano si è dedotto la teorica dei connettori quale modalità di ricucitura tra insediamento storico e sua integrazione innovativa. In molte esperienze di pianificazione del paesaggio si è ricercata l'oggettività nella enunciazione di regole valutative del grado di interesse differenziato dei beni paesaggistici, da cui dedurre regolamentazione dell'uso del suolo fondata sul procedimento autoritativo. Si è dimostrato che questa teorica di piano risulta fragile nel promuovere la condivisione, per il ruolo nel suo strutturarsi assolve il giudizio soggettivo; ed inoltre non appare idonea a recepire la negoziazione ed il contrattualismo necessario al pluralismo istituzionale che connota la contemporaneità. Si è evidenziato che *“La pianificazione regolamentare del paesaggio può difficilmente poggiare la propria legittimità su un'oggettività introvabile. Peraltro, gli strumenti regolamentari non possono fare altro che autorizzare o proibire, possono al massimo conservare un territorio allo stato in cui si trova (attraverso per esempio la procedura dell'iscrizione del sito in una lista di monumenti vincolati), ma non modellarlo. Inoltre se gli strumenti regolamentari possono impedire il degrado rapido e volontario di un luogo, essi sono impotenti nei confronti dell'alterazione dovuta all'abbandono”*¹⁰. A questi principi si riconducono le politiche urbane sperimentate nell'esperienza francese di governo del suolo, di rilievo nelle scienze dell'architettura e dell'urbanistica proprio per il ruolo assunto dalla progettazione del paesaggio attraverso l'innovazione perseguita con la rete dei parchi, metropolitani, urbani e rurali. L'innovazione fondata su contrattualismo e regime immobiliare perequativo ne ha caratterizzato l'articolazione. Questi paradigmi onde risultare efficaci necessitano trasversalità del giudizio valutativo del progetto di cambiamento, equilibrio tra istanze



Dall'esplorazione della relazione porto città nella storia (la tavola Strozzi, Napoli, 1480 circa) consegue il criterio assunto a Baltimora e Barcellona negli anni ottanta del trascorso secolo nel riformulare il ruolo del "percorso di impianto", CONNETTORE tra preesistenza urbana e innovazione portuale.

¹⁰ Lezione sul tema "Il paesaggio nella pianificazione spaziale dell'Ile-de-France", svolta il 29 Febbraio 2000 dall'arch Pierre-Marie Tricaud., dell'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région d'Ile-de-France, al Corso di Perfezionamento in "Urbanistica e sviluppo sostenibile", promosso dal Centro Interdipartimentale di Ricerca in Urbanistica Alberto Calza Bini, dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Nella lezione si sono approfonditi i seguenti temi: 1. Gli strumenti di pianificazione dello spazio regionale; 2. Una considerazione variabile del paesaggio negli Schemi direttori; 3. Da una pianificazione regolamentare a una pianificazione negoziata; 4. La composizione del paesaggio urbano nello Schema direttore regionale del 1976; 5. I grandi paesaggi regionali: riflessioni e spunti per gli schemi direttori locali; 6. I parchi naturali regionali, una doppia dinamica esemplare.



Schema Direttore dell'agglomerazione lioneise redatto dall'IAURIF a metà degli anni settanta. Composizione dei valori della forma sensibile territoriale ed urbana: il paesaggio nella visione di lungo periodo

Immagine proposta nella lezione sul tema "Il paesaggio nella pianificazione spaziale dell'Île-de-France", svolta il 29 Febbraio 2000 dall'arch Pierre-Marie Tricaud., dell'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région d'Île-de-France, al Corso di Perfezionamento in "Urbanistica e sviluppo sostenibile", di cui alla nota 3.

plurime, e tra queste, dei valori espressi dalla forma sensibile dell'artificio, incidente nella preesistenza in termini tali da definire nuovi valori di paesaggio, enunciati in correlazione ai previgenti valori onde non incidere sulla loro autenticità, e quindi in continuità critica con la loro strutturazione.

Se dunque l'identità paesaggistica è intrinseca a tutti i luoghi, la sua tutela e valorizzazione dovrebbe fondarsi sulle strutture che governano questi luoghi diffusi, e sulla qualificazione delle decisioni che nelle stesse si assumono incidenti sulla forma sensibile della struttura territoriale. L'esercizio di questo impegno comporta di conseguenza un sostanziale riorientamento dei paradigmi propri agli strumenti di programmazione e pianificazione, anche del paesaggio, messi a punto nella seconda metà del ventesimo secolo. La preziosa riflessione che pur si svolge coinvolge una pluralità di attenzioni in luoghi distanti della nazione appare condizionata dalle costrizioni funzionali o giuridico normative che connotano il contemporaneo¹¹.

Andrebbe assunta quale categoria dominante della sperimentazione la struttura di forma e la forma di struttura dei territori e delle città, e quindi del paesaggio che si annuncia, esito di tutela attiva, rinominata "valorizzazione", e tutela passiva comunque comportante catalogazione e ricognizione sistematica, da praticare nel

consuetto svolgersi del processo dinamico di governo del territorio.

E' auspicabile pertanto che si delineino processi logici volti al superamento dell'artificiosa differenziazione tra tutela e valorizzazione sancita nella riforma del Titolo Quinto della Costituzione, dell'artificiosa differenziazione tra "beni paesaggistici" e altri valori di paesaggio, dell'artificiosa distinzione tra piani, comunque incidenti su valori, naturali o umani; dell'artificiosa differenziazione tra uso funzionale e forma sensibile, alla cui pratica va rapportato il riscontrato degradarsi dell'identità paesaggistica del territorio e delle città. Nel promuovere il corso di laurea specialistica "Architettura-Città: valutazioni e progetto", istituito presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ci si è ispirati a queste valutazioni critiche, incidenti nella cultura del paesaggio¹².

11 Seminario Annuale Summer School Diritto e Paesaggio, 2-4 Ottobre 2008, Villa Chigi in Castelnuovo Berardenga, Siena; Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Biologia ed Economia agro-industriale, "XIII Convegno Internazionale Interdisciplinare sul tema "Unicità, Uniformità, e Universalità nella identificazione del mosaico paesistico-culturale", Aquileia, 18-19 Settembre 2008.

12 Francesco Forte, con Fabrizia Forte e Claudia Trillo, appendice di Antonio Saturnino *Architettura-Città, un programma ed un progetto: nuove città, città nella città*, Gangemi Editore, Roma, 2008.



Pescasseroli. Paesaggio montano dell'Abruzzo

A. Acerno